



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 653 del 29/07/2025

Oggetto: CONVENZIONE TRA AOU SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA, ASL VCO E COQ PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI CHIRURGIA VERTEBRALE NELL'AMBITO DELLA CHIRURGIA ORTOPEDICA MAGGIORE DA PARTE DEL PERSONALE MEDICO AFFERENTE AI DIPARTIMENTI DI NEUROCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

Premesso che:

- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 58-8782 del 12.04.2019 (pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 09.05.2019), come aggiornata con D.G.R. n. 41- 5140 del 27/05/2022 (pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 09/06/2022), ha autorizzato in via definitiva il COQ S.p.A. all'esercizio dell'attività sanitaria, accreditandolo in Fascia A;
- l'ASL VCO con deliberazione n. 370 del 14.05.2019 del Direttore Generale dava avvio alla fase di sottoscrizione degli atti societari, come approvati con Deliberazione del Direttore Generale ASL VCO n. 553 del 31.02.2018 e s.m.i;
- ai sensi della clausola 13, comma 1, lett. g) del Contratto di Gestione di cui all'Allegato C) della Deliberazione n. 596 del 16/08/2022, *"l'ASL VCO potrà altresì sottoscrivere con COQ spa apposite convenzioni, attive o passive, per la gestione di attività e/o effettuazione di prestazioni reciproche. In tal caso il disciplinare di convenzione regolerà espressamente la separazione delle attività, dell'orario e dei compensi conseguenti"*;
- con nota prot. n. 45670/2021 del 23/12/2021 la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte ha ribadito la natura pubblica dell'Ospedale "Madonna del popolo" di Omegna, gestito da COQ spa, società mista a capitale prevalentemente pubblico, evidenziando che esso è integrato nella rete dei servizi ospedalieri e territoriali dell'ASL VCO;

dato atto che:

- il Direttore Generale del COQ ha chiesto all'AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria la disponibilità a stipulare una convenzione per consulenze e per attività chirurgica vertebrale nell'ambito della chirurgia ortopedica maggiore;
- l'AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria ha dato la propria disponibilità alla stipula di una convenzione con ASL VCO e COQ spa per il periodo che va dal 01.08.2025 al 31.12.2026, garantendo la messa a disposizione di proprio personale medico afferente ai Dipartimenti di Neurochirurgia;

dato atto che l'attività oggetto della convenzione verrà svolta presso il COQ - Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, dai Dirigenti Medici con rapporto esclusivo, fuori orario di lavoro, e compatibilmente con le esigenze della Struttura di appartenenza e in ogni caso con modalità e termini tali da non pregiudicare l'attività istituzionale;

preso atto che l'ASL VCO, alla luce delle comunicazioni e degli accordi intercorsi tra le parti, con nota prot. n. 36325 del 29/05/2025 ha trasmesso all'AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria la bozza del disciplinare di convenzione per la revisione e la condivisione del testo;

considerato che il COQ Spa:



- con comunicazione mail del 29/05/2025, acquisita in pari data al protocollo aziendale ASL VCO n. 36649, ha confermato la bozza di convenzione condivisa tra le Aziende;
- con successiva mail del 07/07/2025, acquisita in pari data al protocollo aziendale ASL VCO n. 46100, ha accolto le modifiche proposte dall'AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria relative agli artt. 3 (Corrispettivi), 7 (Radioprotezione) e 8 (Durata e recesso);

preso atto che l'AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, con nota prot. 18140 del 14/07/2025, acquisita in pari data al prot. aziendale n. 47774, ha approvato le modifiche proposte da ASL VCO con riferimento agli art. 6 (Privacy) e 7 (Sicurezza e coordinamento attività di Radioprotezione), di cui alla nota prot. n. 47585 del 14/07/2025, e comunicato ulteriori modifiche:

- all'art. 8 (Durata e recesso) con l'aggiunta di un capoverso, *"potrà essere rinnovata annualmente previa comunicazione scritta tra le parti, sino a quando persistono le condizioni economiche di cui all'art. 3, ed oggettive che hanno determinato le parti alla stipula della stessa"*;
- art. 9 (Foro Competente) che è stato individuato in quello di Alessandria;

ritenuto pertanto di approvare il disciplinare di convenzione, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. AL01), come da nota prot. 47902 del 15/07/2025 trasmessa dalla SOS Libera Professione all'AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;

dato atto che:

- le spese sostenute dall'ASL VCO relativamente alla convenzione approvata col presente atto saranno rimborsate dal COQ spa con le modalità definite all'art. 4 del disciplinare, non dovendosi determinare aggravio di costi a carico dell'ASL VCO;
- l'impegno presunto di spesa, per il periodo di validità della convenzione, è stimato in complessivi € 318.000,00// ripartito sugli anni di competenza 2025/2026 come di seguito dettagliato:

Periodo	Impegno presunto spesa	AUT.	SUB	CONTO	ESERCIZIO
agosto-dicembre 2025	€ 93.000,00	3	191	3.10.04.90	ANNO 2025
gennaio-dicembre 2026	€ 225.000,00	3	191	3.10.04.90	ANNO 2026

- contestualmente dovrà essere accertata entrata di pari importo sul capitolo 4.50.03.35 del Bilancio di Esercizio per gli anni 2025 e 2026;

PROPONE

di stipulare la convenzione tra l'AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, l'ASL VCO e il Centro Ortopedico di Quadrante spa, per la messa a disposizione a favore del COQ spa di Dirigenti Medici afferenti ai Dipartimenti di Neurochirurgia dell'AOU di AL, al fine di effettuare attività consulenziale ed attività chirurgica vertebrale nell'ambito della chirurgia ortopedica maggiore, approvando il disciplinare allegato (AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con validità dal 01/08/2025 e fino al 31/12/2026;



di dare atto che:

- le spese sostenute dall'ASL VCO relativamente alla convenzione approvata col presente provvedimento saranno rimborsate da COQ spa con le modalità definite all'art. 4 del disciplinare, non dovendosi determinare aggravio di costi a carico dell'ASL VCO;
- l'impegno presunto di spesa per il periodo di validità della convenzione, è stimato in complessivi € 318.000,00// ripartito sugli anni di competenza 2025/2026 come di seguito dettagliato:

Anno	Impegno presunto spesa	AUT.	SUB	CONTO	ESERCIZIO
agosto-dicembre 2025	€ 93.000,00	3	191	3.10.04.90	ANNO 2025
gennaio-dicembre 2026	€ 225.000,00	3	191	3.10.04.90	ANNO 2026

- contestualmente dovrà essere accertata entrata di pari importo sul capitolo 4.50.03.35 del Bilancio di Esercizio per gli anni 2024 e 2025;

di precisare che eventuali pregressi rapporti intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti saranno regolati a norma della convenzione approvata col presente provvedimento;

di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di stipulare la convenzione tra l'AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, l'ASL VCO e il Centro Ortopedico di Quadrante spa, per la messa a disposizione a favore del COQ spa di Dirigenti Medici afferenti ai Dipartimenti di Neurochirurgia dell'AOU di AL, al fine di effettuare attività consulenziale ed attività chirurgica vertebrale nell'ambito della chirurgia ortopedica maggiore, approvando il disciplinare allegato (AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con validità dal 01/08/2025 e fino al 31/12/2026;

2) di dare atto che:

- le spese sostenute dall'ASL VCO relativamente alla convenzione approvata col presente atto saranno rimborsate da COQ spa con le modalità definite all'art. 4 del disciplinare, non dovendosi determinare aggravio di costi a carico dell'ASL VCO;
- l'impegno presunto di spesa per il periodo di validità della convenzione, è stimato in complessivi € 318.000,00// ripartito sugli anni di competenza 2025/2026 come di seguito dettagliato:



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Anno	Impegno presunto spesa	AUT.	SUB	CONTO	ESERCIZIO
agosto-dicembre 2025	€ 93.000,00	3	191	3.10.04.90	ANNO 2025
gennaio-dicembre 2026	€ 225.000,00	3	191	3.10.04.90	ANNO 2026

- contestualmente dovrà essere accertata entrata di pari importo sul capitolo 4.50.03.35 del Bilancio di Esercizio per gli anni 2025 e 2026;

- 3) **di precisare che** eventuali pregressi rapporti intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti saranno regolati a norma della convenzione approvata col presente provvedimento;
- 4) **di demandare** al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;
- 5) **di affidare** alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
- 6) **di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24/01/95;
- 7) **di assicurare** la pubblicazione del presente atto sull'albo on-line e su "Amministrazione trasparente" per assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza.

	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE ED ATTIVITÀ DI	
	CHIRURGIA VERTEBRALE NELL'AMBITO DELLA CHIRURGIA ORTOPEDICA	
	MAGGIORE DA PARTE DEL PERSONALE MEDICO AFFERENTE AI	
	DIPARTIMENTI DI NEUROCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA	
	UNIVERSITARIA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI	
	ALESSANDRIA	
	TRA	
	l'Azienda Ospedaliero Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di	
	Alessandria (nel prosieguo denominata "A.O.U. AL"), Cod. Fisc./P.I. 01640560064, nella	
	persona della dott.ssa Patrizia Negri, Responsabile S.S.A. Libera Professione e Servizi al	
	Cittadino, quale delegata del Direttore Generale, domiciliata per la carica presso la sede	
	legale sita in Via Venezia n. 16 – 15121 Alessandria (AL)	
	E	
	il Centro Ortopedico di Quadrante (d'ora in poi, ai fini della presente convenzione,	
	denominato COQ) - Cod. Fisc./P.I. 01875380030, rappresentato ai fini del presente atto dal	
	Direttore Generale Dott. Mauro Carducci, domiciliato per la carica presso la sede legale sita	
	in Lungolago Buozzi n. 25, Omegna (VB)	
	E	
	l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola (di seguito denominata ASL VCO) -	
	Cod. Fisc./P.I. 00634880033, nella persona del Direttore SOC Affari Generali, Legali e	
	Istituzionali, la dott.ssa Vittoria M. Priolo, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con	
	delibera n. 65 del 28.01.2020, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda sita	
	in Via Mazzini n. 117, Omegna (VB)	
	congiuntamente denominate "Parti"	
1		

	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO	
	L'A.O.U. AL autorizza i propri Dirigenti Medici, afferenti ai Dipartimenti di Neurochirurgia,	
	ad effettuare consulenze ed attività chirurgica vertebrale nell'ambito della chirurgia	
	ortopedica maggiore. L'attività oggetto della presente convenzione verrà svolta presso il	
	COQ – Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, società mista a capitale prevalentemente	
	pubblico, integrato nella rete dei servizi ospedalieri e territoriali dell'ASL VCO, come da	
	Delibera della Regione Piemonte n. 58 8782 del 12.04.2019.	
	ART. 2 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLA CONSULENZA	
	L'attività di cui al precedente art. 1 verrà effettuata dai soli Dirigenti Medici con rapporto di	
	lavoro esclusivo, fuori orario di servizio, compatibilmente con le esigenze della Struttura di	
	appartenenza e in ogni caso con modalità e termini tali da non pregiudicare l'attività	
	istituzionale, tenuto conto delle pause obbligatorie di riposo, disciplinate dalla Legge n.	
	161/2014, dall'art. 27 comma 17 del CCNL del 23.01.2024 – Area Sanità, il cui rispetto è in	
	capo ai professionisti che aderiscono alla convenzione. Gli accessi dovranno, comunque,	
	risultare debitamente documentati per la successiva rendicontazione.	
	ART. 3 - CORRISPETTIVI	
	Per le prestazioni effettuate dai Dirigenti Medici dell'A.O.U. AL, l'ASL VCO corrisponderà	
	all'A.O.U. AL i seguenti compensi:	
	- € 80,00/ora (applicazione tariffa ex art.89, co.3, CCNL Area Dirigenza Sanità);	
	- € 40,00/ora per ogni accesso presso il COQ per il tempo di percorrenza quantificato in 3 ore	
	(andata e ritorno).	
	L'ASL VCO si impegna a rimborsare 1/5 della spesa per il carburante e le spese di viaggio	
	debitamente documentate (pedaggi autostradali, parcheggio dell'autovettura o eventuali	
	spese sostenute sui mezzi pubblici) e riconoscerà inoltre la quota IRAP dell'8.50% relativa	
2		

	alla retribuzione del personale dipendente.	
	La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 91, comma 2, lett. a) del vigente CCNL	
	del Comparto della Dirigenza Sanitaria che prevede altresì, al comma 3, come modalità di	
	ripartizione dei compensi, il 95% al professionista e il 5% all'Azienda, mentre non trova	
	applicazione la trattenuta del 5% per Fondo Balduzzi.	
	ART. 4 – RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE	
	Il COQ presenterà all'ASL VCO mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a	
	quello di svolgimento delle consulenze, il prospetto contenente i nominativi dei	
	professionisti che hanno effettuato le prestazioni, con indicazione di data, orario di inizio e	
	termine delle attività e la tipologia delle prestazioni effettuate.	
	L'ASL VCO provvederà ad inoltrare all'A.O.U. AL il predetto prospetto, la quale effettuerà i	
	controlli di propria spettanza, provvederà al calcolo dell'importo da fatturare e inoltrerà	
	all'ASL VCO la richiesta di emissione del buono d'ordine. A seguito del ricevimento dello	
	stesso, l'A.O.U. AL emetterà la relativa fattura.	
	L'ASL VCO, effettuate le verifiche di competenza, pagherà la fattura entro 60 giorni dalla	
	data di ricezione della stessa. Il COQ provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'ASL	
	VCO, dietro presentazione di regolare fattura (I.V.A. secondo Legge) da liquidarsi entro 30	
	giorni dal ricevimento.	
	ART. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA	
	In relazione all'attività di consulenza svolta con le predette modalità dal personale	
	dell'A.O.U. AL, il COQ garantisce la copertura assicurativa del rischio di responsabilità	
	civile verso terzi. Il COQ in regime di "autoassicurazione" mette in atto le analoghe misure	
	per la responsabilità civile verso terzi espressamente previste dall'art. 10 della legge n. 24	
	dell'8 marzo 2017, ferma restando la responsabilità personale del professionista nel caso di	
	comportamenti connotati da dolo o colpa grave, con oneri a carico del professionista stesso.	
3		

	Pertanto il professionista, che svolgerà attività presso il COQ in forza della presente	
	convenzione, è tenuto a comunicare a COQ gli estremi della propria polizza per la copertura	
	della colpa grave.	
	Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio non prevedono coperture per il rischio di	
	infortuni, compreso quello in itinere, malattia e malattia professionale al quale dovrà	
	eventualmente provvedere il professionista dell'A.O.U. AL con oneri a proprio carico.	
	ART. 6 – PRIVACY	
	L'A.O.U. AL assicura che i prestatori della consulenza si impegnino a mantenere la	
	riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione,	
	direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ai sensi della convenzione per conto	
	dell'ASL VCO presso il COQ, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa privacy	
	vigente e in particolare dal Reg. UE n. 679/16 e dal D.Lgs 196/03 così come modificato dal	
	D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento citato, le Parti si danno	
	reciprocamente atto che i dati personali comunicati per la stipula della presente convenzione,	
	saranno trattati anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di	
	tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità	
	istituzionali e verranno conservati come da massimario di scarto in vigore. Sono comunque	
	riconosciuti agli interessati i diritti di cui alla normativa privacy vigente Reg. UE n. 679/16.	
	Il COQ, in qualità Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell'art. 4,	
	c. 7 del GDPR, prima dell'inizio dell'attività da parte del Dirigente medico lo autorizza per	
	iscritto al trattamento dei dati e gli fornisce puntuali istruzioni secondo le disposizioni di cui	
	al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e del GPDR 2016/679 e gli consegna copia della nomina. La	
	mancata autorizzazione prima del trattamento determina la risoluzione immediata della	
	convenzione.	
	ART. 7 - SICUREZZA E COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI RADIOPROTEZIONE	
4		

	Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato e integrato dal D. Lgs. n.	
	106/2009, il COQ si impegna a fornire al personale coinvolto nella convenzione il	
	documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno	
	effettuate le consulenze e le misure di prevenzione e protezione adottate, nonché a	
	conservare agli atti idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei dispositivi	
	di protezione individuale e del piano di emergenza aziendale e, con periodicità compatibile	
	con le indicazioni di legge, a trasmettere all'Esperto di Radioprotezione del datore di lavoro	
	la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dal	
	datore di lavoro.	
	Ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. n. 101/20 si dichiara che il personale medico coinvolto:	
	- per quanto riguarda l'idoneità medica (data ultima visita medica) si farà riferimento al	
	Servizio Medico Competente dell'A.O.U. AL;	
	- è stato sottoposto a una valutazione preventiva del rischio radiologico effettuata da parte	
	dell'Esperto di Radioprotezione del datore di lavoro e dovrà essere cura dei professionisti	
	interessati fornire alla S.C. Fisica Sanitaria dell'A.O.U. AL e al COQ copia dell'attestato del	
	corso di radioprotezione ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 101/2020 e s.m.i. (validità 5 anni);	
	- è classificato esposto a rischio da radiazioni ionizzanti in cat. B;	
	- per l'attività presso COQ utilizzerà il proprio dosimetro fornito da A.O.U. AL;	
	- ha ricevuto la formazione specifica finalizzata alla radioprotezione;	
	- è regolarmente sottoposto a sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato;	
	- relativamente all'impiego di eventuali DPI-anti RX (grembiule + collare), potrà impiegare	
	quelli in dotazione al COQ.	
	Si propone il vincolo di dose pari a 2 mSv/anno per il periodo di riferimento della	
	convenzione e, d'accordo con l'Esperto di Radioprotezione del COQ (dott. Carlo	
	Bergamaschi), si ritiene adeguato far utilizzare il dosimetro a corpo intero assegnato	

	dall'A.O.U. AL anche durante l'attività svolta presso il COQ.	
	L'Esperto di Radioprotezione del COQ è il dott. Carlo Bergamaschi, Esperto di	
	Radioprotezione di III grado n. 1350 dell'elenco nazionale;	
	l'Esperto di Radioprotezione dell'A.O.U. AL è la dott.ssa Paola Isoardi (e-mail:	
	paola.isoardi@ospedale.al.it), Esperto di Radioprotezione di III grado n. 373 dell'elenco	
	nazionale.	
	ART. 8 – DURATA E RECESSO	
	La presente convenzione ha validità dal 01.08.2025 al 31.12.2026 e potrà essere rinnovata	
	annualmente previa comunicazione scritta tra le parti, sino a quando persistono le condizioni	
	economiche di cui all' art. 3, ed oggettive che hanno determinato le parti alla stipula della	
	stessa.	
	Nelle more del perfezionamento degli atti, le Parti concordano che eventuali pregressi	
	rapporti intercorsi saranno regolati a norma della presente convenzione.	
	Entrambe le parti possono esercitare il diritto di recesso senza obbligo di motivazione, con	
	un preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi mediante lettera raccomandata A.R. oppure a	
	mezzo PEC agli indirizzi:	
	per l'A.O.U. AL: asoalessandria@pec.ospedale.al.it	
	per l'ASL VCO: protocollo@pec.aslvco.it	
	per il COQ: direzionegeneralecoq@pec.it	
	Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente	
	convenzione sarà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di	
	nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.	
	ART. 9 - CONTROVERSIE	
	Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente convenzione sarà esclusivamente	
	competente il Foro di Alessandria.	
	6	

ART. 10 – DISPOSIZIONI FISCALI		
---------------------------------------	--	--

	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto	
	previsto dagli artt. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico del	
	richiedente.	

	L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal COQ (autorizzazione dell'Agenzia delle	
	Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 22133 del 06.09.2010).	

	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge	
	07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.	

	Per A.O.U. AL - Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria	
--	--	--

IL RESPONSABILE S.S.A. LIBERA PROFESSIONE E SERVIZI AL CITTADINO		
--	--	--

	Dott.ssa Patrizia Negri	
--	-------------------------	--

	Per il Centro Ortopedico di Quadrante (COQ)	
--	---	--

	IL DIRETTORE GENERALE	
--	-----------------------	--

	Dott. Mauro CARDUCCI	
--	----------------------	--

	Per l'ASL VCO del Verbano Cusio Ossola	

	IL DIRETTORE SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI	
--	--	--

	Dott.ssa Vittoria M. PRIOLO	
--	-----------------------------	--